



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R.S. n.4760 del 25.8.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 2.9.1967, con il quale era stata sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497/1939, una parte del territorio comunale di Lascari.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 (nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A. n. 4340 del 14/11/1989, pubblicato nella G.U.R.S. n. 05 del 27/01/1990, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n.1497/1939, il territorio di Xxxxxx, giusto verbale del 12/06/1986 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Xxxxxx in data 29/07/1986.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 17.11.2023, dal signor Xxxxxx Xxxxx, domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto Xxxxxx Xxxxx, con sede a Xxxxx xx xx Xxxxxx xxx, avverso il provvedimento n.188202 del 20.10.2023 del portale Paeaggistica Sicilia, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso parere contrario alla realizzazione di una tettoia sul terrazzo di un fabbricato sito nel comune di Xxxxxx, in via Xxxxx Xxxx x x (foglio n. x; p.lla n. xxxx sub. x), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, perchè *"l'intervento proposto non risulta compatibile rispetto l'ambiente circostante arrecando una sostanziale alterazione dell'attuale quadro paesaggistico, compromettendo la valenza tipologica, paesaggistica e ambientale dei luoghi"*.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n.4302 del 5.3.2024.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101; Consiglio di Stato – sezione II – 29 gennaio 2021, n. 902), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. n.1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta il diniego espresso dalla Soprintendenza di Palermo con l'atto impugnato perchè la progettata tettoia in buona sostanza non risulterebbe visibile da strade pubbliche, si inserirebbe in un contesto ambientale con palazzi più alti e sarebbero stati autorizzati in passato pareri

favorevoli, configurandosi in tal modo una disparità di trattamento.

Infine, viene fatto rilevare che la Soprintendenza, in sede di adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Xxxxxx, avrebbe dato parere favorevole senza alcuna specifica circa la impossibilità di realizzare tettoie sulle terrazze.

CONSIDERATO che opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D.Lgs. n.42/2004 gli interventi edilizi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi sono soggetti all'autorizzazione della competente Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto.

Si tratta di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante l'attività dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale ritenuto insindacabile sotto il profilo del merito se non per motivi di illogicità (tra le ultime: T.A.R. di Catania, 11 dicembre 2023, n.3711).

Tale apprezzamento si basa su una comparazione tra lo stato attuale del luogo e la sua possibile trasformazione a seguito dell'avvenuto intervento, che non deve pregiudicare i valori ambientali tutelati. La Soprintendenza, nel caso ritenga l'opera incompatibile con il paesaggio, deve comunque indicare i requisiti che consentano di armonizzare l'opera con l'ambiente protetto, dando in tal modo all'interessato la possibilità di ripresentare il progetto opportunamente modificato, sempre che l'intervento proposto non sia del tutto incompatibile con l'area salvaguardata, come rilevato dall'organo di tutela nel caso in esame.

D'altronde è stato osservato dal giudice amministrativo che *"la tettoia è un'opera esterna che incidendo sull'assetto edilizio preesistente comporta la variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile"* (T.A.R. – Palermo 24 febbraio 2009, n. 383).

La ratio è quella di impedire una generalizzata sopraelevazione degli edifici, sia pure con strutture precarie, nel territorio isolano, evitando *"modifiche rilevanti delle caratteristiche fondamentali sia del singolo edificio sia dell'aggregato urbano"*, quindi afferma il giudice che *"Deve concludersi, pertanto, che la tettoia oggetto della fattispecie in esame è ...idonea a determinare una stabile trasformazione del territorio, con incremento dei limiti di altezza..."*(Cass. Penale, sez. III, 4 ottobre 2006, n. 33039).

CONSIDERATO di non condividere anche la censura sulla conformità urbanistica della progettata opera, circostanza che non giustificerebbe, ad avviso del ricorrente, il diniego oggi impugnato.

Infatti, è univoco ed indiscusso criterio giurisprudenziale quello dell'autonomia di interessi e di valutazioni che fanno capo alla disciplina urbanistica rispetto alla tutela del paesaggio, che costituisce un pubblico interesse sovraordinato all'assetto urbanistico del territorio (T.A.R. Puglia, 17 novembre 1993, n. 845; C.d.S., Sezione IV, 4 febbraio 2004, n. 397).

E' pertanto legittimo quanto disposto dalla Soprintendenza con l'atto impugnato nonostante la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente (T.A.R. Emilia Romagna, 16 marzo 1993, n. 147; T.A.R. Sicilia, 20 gennaio 2000, n. 479).

Per quanto precede, la legittimità sotto il profilo urbanistico della progettata costruzione, corrispondente alle previsioni del Piano Regolatore vigente, non esclude l'obbligo di acquisire, in forza del citato vincolo paesaggistico, anche il parere della Soprintendenza in ordine alla compatibilità paesaggistica delle singole costruzioni, ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs. n.42/2004 (T.A.R. Campania 13 gennaio 1995, n.13).

Né a diverse conclusioni induce il fatto che la Soprintendenza abbia assentito a quel piano regolatore. E' perfettamente legittimo, infatti, che un piano urbanistico preveda indici e standards condivisi dall'Amministrazione della tutela del paesaggio, ma anche che quest'ultima in sede di esame dei progetti delle singole realizzazioni neghi l'assenso ad edifici che, per l'altezza o altre modalità realizzative, non si inseriscono nel paesaggio protetto, valutazione questa tecnico-discrezionale che non esclude, dunque, che un'opera astrattamente ammissibile secondo lo strumento urbanistico sia in concreto estranea all'ambito in cui deve inserirsi secondo l'apprezzamento dell'autorità a ciò preposta (T.R.G.A. – Trento – 27 dicembre 1994, n. 212).

RITENUTO che non è decisiva la circostanza che nella zona esistano altri edifici che avrebbero in qualche modo degradato l'area in questione sotto il profilo paesaggistico, perchè tale tesi *"non vale a sostenere che il potere autorizzativo viene indebolito in funzione del degrado ambientale provocato da precedenti interventi edilizi poco qualificanti, perchè tale circostanza obbliga ancor più la Soprintendenza ad adottare provvedimenti tutori per evitare ulteriori manomissioni del bene protetto"* (tra le tante: T.A.R. Sicilia – Palermo – 10 luglio 2003).

RILEVATO di non potere condividere la presunta disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza, perchè è genericamente accennata con riferimento al rilascio di autorizzazioni, tanto che il ricorrente non ne ha fornito alcuna prova, pur gravando su di esso l'onere probatorio; il che rende inammissibile tale censura (C.d.S., sez.V, 12 febbraio 2007, n. 579; C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2008, n.2720; T.A.R. Sicilia – Palermo – 13 luglio 2009, n. 1264).

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Xxxxxx Xxxxx, confermando il provvedimento n. 188202 del 20.10.2023 del portale Paeaggistica Sicilia della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui spedito il 17.11.2023, dal signor Xxxxxx Xxxxx, domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'architetto Xxxxxx Xxxxx, con sede a Xxxxx in via xxxxxx, n.xx, avverso il provvedimento n.188202 del 20.10.2023 del portale Paeaggistica Sicilia, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n.188202 del 20.10.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 04 aprile 2024

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca